

Proprietà Intellettuale

Il regolamento di comunione sui diritti di proprietà industriale

Tra

[•] con sede legale in [•], in persona del proprio legale rappresentante [•];

e

[•] con sede legale in [•], in persona del proprio legale rappresentante [•];

di seguito congiuntamente indicate anche come le “Parti”

*** **

Premesso che:

- i) [•] e [•] hanno svolto congiunte un’attività di ricerca e sviluppo che ha portato alla realizzazione di un nuovo [•]. All’esito delle suddette attività, è stata altresì conseguita un’invenzione che le Parti hanno provveduto a brevettare depositando congiuntamente le seguenti domande di brevetto: [•] (in seguito, per brevità, anche solo i “Diritti IP”).
- ii) Su tali Diritti IP, le Parti hanno quindi instaurato un regime di comunione secondo le seguenti quote di contitolarità: [•]% a favore di [•] e [•]% a favore di [•].
- iii) in forza del suddetto regime di comunione, si rende necessario disciplinare l’esercizio della contitolarità sui Diritti IP, allo scopo di consentire a ciascuna parte la possibilità di sfruttare i Diritti IP nella massima autonomia possibile, nel rispetto dei diritti dell’altro contitolare;
- iv) a tale scopo le Parti hanno convenuto il seguente regolamento di comunione.

*** **

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del regolamento.

Art. 2 - REGOLAMENTO DEL REGIME DI COMUNIONE

[•] e [•] concordano sin d’ora che per effetto dell’instaurato regime di contitolarità, ciascuna di esse sarà libera di sfruttare autonomamente e senza limiti i diritti che discendono da tale contitolarità e di esercitare autonomamente tutte le facoltà da essi discendenti, compresi – senza pretese di esaustività - il diritto di concederne a terzi l’uso totale e/o parziale, senza che l’altra parte debba prestare il proprio preventivo consenso o possa muovere eccezioni e/o contestazioni, essendo in particolare concordato che:

- a) ogni ulteriore diritto di proprietà industriale e/o intellettuale inerente a eventuali aggiornamenti e/o evoluzioni e/o nuove funzionalità e/o opere dipendenti e/o derivate autonomamente elaborate da una parte, anche ove dipendenti dai Diritti IP, sarà di esclusiva titolarità della stessa senza che l’altra parte possa vantare alcuna pretesa o formulare alcuna eccezione in merito o vietarne lo sfruttamento all’altra parte o ai suoi aventi causa;
- b) [•] e [•] si impegnano a mantenere il massimo riserbo su eventuali informazioni riservate elaborate in esecuzione delle attività di al punto i) delle premesse, custodendolo nel rispetto delle rispettive normative interne dirette a gestire le informazioni riservate di ciascuna parte, adottando riguardo ad esso le misure ragionevolmente idonee a mantenerlo segreto, sino a quando le stesse non divengano generalmente note per fatto ad esse non imputabile e/o da esse concordemente stabilito;
- c) ove soggetti terzi dovessero violare i Diritti IP, fermo restando il diritto di [•] e [•] di agire congiuntamente ove da esse ritenuto utile ed opportuno, ciascuna parte sarà libera di agire autonomamente e a proprie spese nei confronti del terzo e, in tale caso, essa sarà l’unico

- soggetto titolato ad ottenere eventuali somme a titolo di risarcimento del danno senza che l'altra parte possa vantare alcuna pretesa o formulare alcuna eccezione sulla stessa;
- d) ciascuna parte, ove nell'esercizio dei propri diritti sorti a seguito dell'instaurazione del regime di contitolarità, dovesse concedere licenze non esclusive a soggetti terzi, si obbliga a comunicare al terzo licenziatario l'esistenza del presente regime di comunione con conseguente accettazione ad opera del terzo del fatto che l'altra parte potrà a sua volta utilizzare in proprio e/o tramite terzi i Diritti IP;
- e) qualora una delle Parti dovesse pervenire alla decisione di cedere la propria quota sui Diritti IP, essa dovrà informare immediatamente l'altra parte per iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La lettera raccomandata dovrà contenere l'indicazione delle condizioni di cessione e l'invito all'altra parte ad esercitare entro 60 giorni dalla data di ricevimento della lettera la prelazione, alle medesime condizioni offerte dal terzo interessato all'acquisto dei Diritti IP. Il mancato esercizio del diritto di prelazione nel predetto termine di 60 giorni, comporterà la decadenza dal diritto di prelazione e, conseguentemente, la parte interessata a cedere la sua quota di comproprietà dei Diritti IP potrà farlo, fermo l'obbligo di far accettare al terzo il regolamento di cui al presente punto e a comunicare, successivamente alla stipulazione del relativo accordo di cessione, il nome e i dati di contatto del nuovo contitolare all'altra parte;
- f) nel caso in cui una delle Parti decidesse di non voler più mantenere in vigore i Diritti IP, essa dovrà informare immediatamente l'altra parte, per iscritto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, affinché l'altra parte possa decidere di mantenere in vigore i predetti Diritti IP a propria esclusiva cura e spese. Qualora l'altra parte comunichi il proprio interesse al mantenimento in vigore dei Diritti IP e si offra perciò di comprarlo, la parte non più interessata si impegna a cedere all'altra parte le relative quote di contitolarità a fronte del pagamento di una somma pari alle spese, da questa sostenute per il mantenimento dei Diritti IP

Art. 3 - VARIE

3.1 Nessuna modifica e/o integrazione del presente regolamento diverrà efficace se non verrà messa per iscritto e sottoscritta da un rappresentante debitamente autorizzato di ciascuna parte.

3.2 Qualora una o più delle clausole di cui al presente regolamento dovessero essere dichiarate nulle o inefficaci, ciò non inficerà comunque la validità e l'efficacia delle restanti clausole.

3.3 Il presente regolamento sarà vincolante per le parti, i loro successori e i loro aventi causa oltre alle società ad esse, anche indirettamente, collegate e/o da esse, anche indirettamente, controllate.

3.4 La mancata contestazione dell'una o dell'altra parte di qualsiasi violazione del presente Regolamento o la sua mancata azione per far osservare in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo una o più disposizioni del presente accordo, non costituiranno rinuncia a tale disposizione e/o ai diritti di detta parte.

*** **

Letto, approvato e sottoscritto
[•], il [•]

DISCLAIMER

Tutti i dati forniti agli Utenti attraverso la piattaforma fla-plus.it sono a mero titolo informativo. FederlegnoArredo non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda tali informazioni. In particolare:

- Le informazioni contenute sulla piattaforma non costituiscono parere di tipo professionale o giuridico avendo esclusivamente finalità divulgativa e validità per il tempo nel quale sono rese.
- Sebbene FederlegnoArredo presti la massima attenzione all'aggiornamento, alla completezza e precisione delle informazioni diffuse attraverso la piattaforma, non si assume alcuna responsabilità quanto all'utilizzo dei dati o delle informazioni ivi contenuti. Gli Utenti, di conseguenza, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni necessarie prima di utilizzare tali dati assumendosi conseguentemente tutti i rischi connessi.
- Le informazioni contenute sulla piattaforma possono rinviare a siti esterni, sui quali i servizi della FederlegnoArredo non hanno alcun controllo e per i quali FederlegnoArredo non assume alcuna responsabilità.

È vietata la divulgazione a Terzi dei dati contenuti sulla piattaforma, con qualsiasi mezzo analogico o digitale.

